



AMMINISTRAZIONE PATRIZIALE DI LUMINO

Via Bosniga 2
Casella postale 24
6533 Lumino

E-mail patriziato.lumino@gmail.com
Ccp 65-611-4

M.A.P. 03/2024 concernente le modifiche al Regolamento del Patriziato per la modifica del numero di membri dell'Amministrazione patriziale e della Commissione della Gestione e relativi supplenti.

Lumino, 25 novembre 2024

Gentili Concittadine patrizie,
Egregi Concittadini patrizi,

L'Amministrazione patriziale di Lumino sottopone all'onorevole Assemblea la proposta di modifica del Regolamento del Patriziato, relativa al numero di membri dell'Amministrazione patriziale, della Commissione della Gestione e dei relativi supplenti.

Premessa

Il presente documento trova il suo fondamento nei disposti degli artt. 68, 77 e 81 LOP, che disciplinano rispettivamente la composizione dell'Amministrazione patriziale e le modalità di nomina e composizione della Commissione della Gestione.

Modifiche

Il Regolamento attualmente in vigore è stato approvato dall'assemblea patriziale del 9 dicembre 1997 ed è entrato in vigore dal 1. gennaio 1998.

Con Messaggio 03/2020 sono state promosse alcune modifiche poi entrate in vigore il 1. Gennaio 2020.

Il Regolamento attualmente in vigore è stato approvato dall'Assemblea patriziale il 9 dicembre 1997 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1998.

Con il Messaggio 03/2020 sono state introdotte alcune modifiche, in vigore dal 1° gennaio 2020.

Con il presente Messaggio dell'Amministrazione patriziale (M.A.P.) proponiamo una riduzione del numero di membri sia dell'Amministrazione patriziale sia della Commissione della Gestione.

Per quest'ultima, si intende inoltre cogliere l'occasione per uniformare le disposizioni del nostro Regolamento alle normative di rango superiore (LOP), che attribuiscono all'Assemblea patriziale, ai sensi dell'art. 68 lett. m) LOP, il seguente onere:

...

- **nomina per il quadriennio** la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;

...

La proposta di riduzione del numero di membri dell'Amministrazione patriziale e della Commissione della Gestione nasce da una valutazione attenta delle crescenti difficoltà nel reperire persone disponibili a ricoprire tali ruoli. Questa situazione, sempre più evidente negli ultimi anni, rischia di compromettere la capacità operativa e amministrativa del Patriziato.

Riducendo il numero di membri, si intende ottimizzare la struttura organizzativa, garantendo comunque una rappresentanza adeguata e un funzionamento efficiente. Una composizione più snella, infatti, consente di semplificare i processi decisionali, migliorare la gestione interna e garantire la continuità operativa, evitando situazioni di vacanza di carica o sovraccarico per i membri attivi.

La proposta risponde inoltre alla necessità di allineare il Regolamento patriziale alle normative superiori, assicurando coerenza giuridica e amministrativa e agevolando una gestione moderna e sostenibile delle attività patriziali.

A pagina seguente trovate le modifiche proposte a confronto con lo status quo per una visione d'insieme.

Articolo Regolamento	Modifica proposta
Art. 39 Composizione L'Ufficio patriziale si compone di 5 membri, compreso il Presidente e il Vicepresidente.	Art. 39 Composizione L'Ufficio patriziale si compone di 3 membri , compreso il Presidente e il Vicepresidente e di 2 supplenti .
Art. 68 Emolumenti I membri dell'Ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari: - Presidente CHF. 500.- - vice Presidente CHF. 300.- - membro CHF. 200.-	Art. 68 Emolumenti I membri dell'Ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari: - Presidente CHF. 500.- - vice Presidente CHF. 300.- - membro CHF. 200.- - membro supplente CHF. 50.-
Art. 77 Commissione Gestione La commissione della gestione viene nominata, annualmente, in occasione della seconda Assemblea ordinaria. La commissione della gestione si compone di 5 membri. La carica di membro della commissione della gestione è obbligatoria.	Art. 77 Commissione Gestione La commissione della gestione viene nominata per il quadriennio durante la prima Assemblea patriziale della Legislatura, annualmente, in occasione della seconda Assemblea ordinaria La commissione della gestione si compone di 5 membri 3 membri e 2 supplenti . La carica di membro della commissione della gestione è obbligatoria.

Conclusione

Per i motivi sopra esposti invitiamo pertanto l'onoranda Assembla patriziale a voler decretare:

- 1. Sono approvate le modifiche agli artt. 39, 68 e 77 del Regolamento del Patriziato di Lumino.**
- 2. Le modifiche entrano in vigore a partire dal 1. gennaio 2025, riservata la ratifica da parte del Consiglio di Stato.**

Con ossequio.




Allegati:

- Regolamento del Patriziato di Lumino;

Risoluzione patriziale licenziamento M.A.P.: no. 1025/2024 del 25 novembre 2024.

REGOLAMENTO DEL PATRIZIATO DI LUMINO



approvato dall'Assemblea patriziale del 25.06.2020
dal Dipartimento delle istituzioni il 29.09.2020

in applicazione della Legge organica patriziale (LOP), del regolamento di applicazione (RALOP), del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati e dei regolamenti speciali.

SOMMARIO

TITOLO I

Nome del patriziato - suddivisioni interne e confini giurisdizionali - costituzione - sigillo

- Art. 1 Definizione e scopo
- Art. 2 Altri enti
- Art. 3 Costituzione
- Art. 4 Sigillo

TITOLO II: Beni patriziali

Capo I: Amministrazione

- Art. 5 Pubblico concorso
- Art. 6 Lavoro comune
- Art. 6 bis Contributo patriziale

Capo II: Modi di godimento

- Art. 7 In generale
- Art. 8 Tassa
- Art. 9 Affitti palazzo patriziale
- Art. 10 Altri affitti e criteri
- Art. 11 Godimento di non patrizi
- Art. 12 Taglio piante - divieto
- Art. 13 Deposito rifiuti - divieto
- Art. 14 Costruzioni – divieto

TITOLO III: Appartenenza al Patriziato

Capo I: Amministrazione

- Art. 15 Stato di patrizio
- Art. 16 Registro

TITOLO IV: Organizzazione del Patriziato

Capo I: Generalità

- Art. 17 Organi

Capo II: L'Assemblea Patriziale

- Art. 18 Composizione
- Art. 19 Competenze
- Art. 20 Assemblee ordinarie - date e oggetti
- Art. 21 Assemblee straordinarie
- Art. 22 Convocazione
- Art. 23 Luogo, giorno, numero legale e ordine del giorno
- Art. 24 Rinvio
- Art. 25 Ufficio presidenziale
- Art. 26 Compiti del Presidente
- Art. 27 Scrutatori
- Art. 28 Verbale
- Art. 29 Sistema di voto
- Art. 30 Discussioni e votazioni
- Art. 31 Validità delle risoluzioni
- Art. 32 Revoca delle risoluzioni
- Art. 33 Pubblicazione delle risoluzioni
- Art. 34 Casi di collisione
- Art. 35 Messaggi e rapporti
- Art. 36 Interpellanza

- Art. 37 Mozione
- Art. 38 Pubblicità

Capo III: L'Ufficio patriziale

- Art. 39 Composizione
- Art. 40 Competenza in generale
- Art. 41 Competenza in particolare
- Art. 42 Vicepresidente e commissioni
- Art. 43 Luogo
- Art. 44 Convocazione delle sedute - Direzione
- Art. 45 Votazioni
- Art. 46 Validità della seduta
- Art. 47 Frequenza
- Art. 48 Validità delle risoluzioni
- Art. 49 Revoca
- Art. 50 Collisione
- Art. 51 Divieto di prestazione
- Art. 52 Incompatibilità
- Art. 53 Verbale - contenuto - Approvazione
- Art. 54 Obbligo di discrezione
- Art. 55 Ispezione e rilascio di estratti
- Art. 56 Tassa di cancelleria
- Art. 57 Lavori e forniture
- Art. 58 Spese non preventivate

Capo IV: I dipendenti del Patriziato

- Art. 59 Nomina - Concorso - Personale avventizio
- Art. 60 Periodo di prova
- Art. 61 Scioglimento del rapporto d'impiego
- Art. 62 Requisiti
- Art. 63 Doveri di servizio
- Art. 64 Segreto d'ufficio
- Art. 65 Segretario - compiti
- Art. 66 Altro personale compiti
- Art. 67 Provvedimenti disciplinari
- Art. 68 Emolumenti
- Art. 69 Stipendi dei dipendenti
- Art. 70 Stipendio iniziale
- Art. 71 Aumenti annuali
- Art. 72 Rincarò
- Art. 73 Diarie ed indennità per missioni

Capo V: Conti - Esame della gestione - Commissione della gestione

- Art. 74 Conti
- Art. 75 Diritto di firma - pagamenti e riscossioni
- Art. 76 Contabilità armonizzata
- Art. 77 Commissione della gestione
- Art. 78 Attribuzioni
- Art. 79 Incompatibilità
- Art. 80 Collisione
- Art. 81 Rapporto
- Art. 82 Presidente e funzionamento della Commissione
- Art. 83 Commissioni speciali

Capo VI: Contravvenzioni

Art. 84 Ammontare della multa

Art. 85 Segnalazioni

Art. 86 Procedura

TITOLO VI

Capo I: Regolamentazione per ordinanze - convenzioni - mandati di prestazioni

Art. 87 Ordinanze

Art. 88 Convenzioni

Art. 89 Mandati di prestazioni

Capo II: Disposizioni transitorie e abrogative

Art. 90 Entrata in vigore - diramazione

Art. 91 Abrogazione

TITOLO I

Nome del Patriziato - suddivisioni interne e confini giurisdizionali - costituzione - sigillo

Art. 1 Definizione e scopo (Art. 1 LOP)

Il nome del Patriziato è: Patriziato di Lumino.

Il territorio del Patriziato di Lumino si estende su tutta la giurisdizione territoriale del Comune di Lumino. Oltre alle superfici definite a Registro Fondiario Definitivo comprende anche, in particolare, tutte le superfici non censite dal RFD.

Art. 2 Altri enti (Art. 2 LOP)

Il Patriziato di cui all'art. 1 non comprende altri enti ai sensi dell'art. 2 LOP.

Art. 3 Costituzione (Art. 3 LOP)

Il Patriziato di Lumino, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 6796 del 18 dicembre 1996, è costituito dai componenti le famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.

Art. 4 Sigillo (Sigillo)

Il sigillo patriziale ha un diametro di mm. 34 e porta il nome del Patriziato e lo stemma del Comune di Lumino.

TITOLO II

BENI PATRIZIALI

Capo I: Amministrazione

Art. 5 Pubblico concorso (art. 12 LOP)

Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso.

Quando il valore supera l'importo di CHF. 10'000. -- il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

Ogni alienazione di proprietà immobiliare diventa efficace con la ratifica da parte del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.- a fr. 2000.- in sede di decisione sulla ratifica. Il dispositivo della risoluzione di ratifica va pubblicato all'albo patriziale.

Art. 6 Lavoro comune (Art. 21 LOP)

Per la conservazione e la migliore utilizzazione del patrimonio il Patriziato può prevedere l'organizzazione di una giornata di lavoro comune.

Il Patriziato non preleva quote per coloro che non corrispondono la prestazione, ma può offrire agevolazioni ai partecipanti.

Art. 6bis Contributo Patriziale

L'incasso annuale del contributo patriziale è demandato all'Ufficio patriziale.

Il contributo non ha carattere obbligatorio ma l'Ordinanza patriziale ne fisserà i minimi per le varie categorie, ritenuti i seguenti parametri:

		Min.	Max.
- Persona sola:	CHF	20.-	35.-
- Coniugi patrizi:	CHF	40.-	70.-
- Nucleo familiare: ¹	CHF	50.-	80.-
- Sostenitore attivo:		a partire da CHF 100.-.	

¹ Per nucleo familiare si intende la famiglia composta da 2 adulti con figlio in età minore o rispettivamente agli studi ma con un età non superiore ai 25 anni.

Il cittadino patrizio che ossequia il versamento del contributo patriziale è tenuto a corrispondere il minimo annuale fissato tramite Ordinanza.

Il Patriziato può offrire agevolazioni a coloro che hanno aderito al versamento del contributo patriziale che saranno definite dall'Amministrazione patriziale.

Capo II: Modi di godimento

Art. 7 In generale (Art. 28 cpv. 1 LOP)

Sul territorio patriziale è possibile far erba, fieno e strame, nonché raccogliere legna morta, per proprio uso e consumo.

Altre forme di godimento sono soggette ad autorizzazione o sottostanno a specifiche disposizioni regolamentate.

Art. 8 Tassa (Art. 28 cpv. 2 LOP)

Per il godimento in generale possono, di regola, essere prelevate tasse secondo i seguenti limiti:

- patrizi e non patrizi fino a CHF 500. -

Art. 9 Affitti palazzo patriziale

Gli affitti degli appartamenti del palazzo patriziale sono regolati da appositi contratti scritti stipulati in base alle condizioni di mercato. Di regola la priorità è assegnata ai cittadini patrizi.

Art. 10 Altri affitti e criteri

Gli affitti concernenti l'utilizzo di altri beni patriziali saranno stabiliti da appositi contratti scritti o convenzioni. Gli affitti verranno stabiliti secondo le condizioni di mercato e nell'esclusivo interesse dell'ente patriziale.

Art. 11 Godimento di non patrizi (Art. 28 cpv. 3 LOP)

I non patrizi domiciliati nel Comune del Patriziato con aziende agricole, che esercitano un'attività agricola a tempo pieno, godono delle stesse condizioni dei patrizi.

Art. 12 Taglio piante - divieto

E' vietato qualsiasi taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza il regolare permesso dell'autorità forestale, previa autorizzazione dell'Ufficio patriziale.

Art. 13 Deposito rifiuti - divieto

E' vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti, di scavo, ecc. sul territorio del Patriziato. L'Ufficio patriziale può esigere lo sgombero.

Resta riservata la procedura contravvenzionale ai sensi degli art. 84 e seguenti.

Art. 14 Costruzioni - divieto

E' vietato erigere costruzioni sul terreno patriziale senza le relative autorizzazioni.

TITOLO III

Capo I: Amministrazione

Art. 15 Stato di patrizio

Si richiamano le norme di cui al Capo I, II, III LOP, concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di patrizio nonché l'esercizio dei diritti patriziali, come pure gli art. 40 e segg. LOP e relativo RA.

Art. 16 Registro

Si richiamano le norme concernenti il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi, disciplinate dagli art. 56 e segg. LOP e relativo RA.

TITOLO IV

Capo I: Generalità

Art. 17 Organi(Art. 64 LOP)

Gli organi del Patriziato sono:

- a) l'Assemblea patriziale
- b) l'Ufficio patriziale

Capo II: L'Assemblea patriziale

Art. 18 Composizione (Art. 67 LOP)

L'Assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.

Art. 19 Competenze (Art. 68 LOP)

L'Assemblea, per scrutinio popolare elegge:

- a) il Presidente dell'Ufficio patriziale, i membri ed i supplenti.

In seduta pubblica:

- b) adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- c) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;
- d) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- e) autorizza le spese d'investimento, approva la costituzione di fidejussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;
- f) autorizza l'acquisizione, l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;
- g) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;
- h) autorizza l'Ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;
- i) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'Ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del patriziato;
- j) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al patriziato;
- k) nomina per il quadriennio la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;
- l) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del Patriziato;
- m) nomina i delegati del patriziato negli enti di diritto pubblico e privato di cui il patriziato è parte; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza dell'ufficio patriziale.

Art. 20 Assemblee ordinarie - date e oggetti (Art. 69 e 71 LOP)

Le assemblee ordinarie sono due per ogni anno. La prima si riunisce l'ultimo lunedì di aprile e:

- a) esamina il rapporto della commissione della gestione;
- b) delibera sul consuntivo e sulla gestione patriziale.

La seconda si riunisce il primo lunedì di dicembre e:

- a) esamina il rapporto della commissione della gestione sul preventivo ed delibera sullo stesso;
- b) nomina la commissione della gestione.

Art. 21 Assemblee straordinarie (Art. 70 LOP)

L'assemblea patriziale si raduna straordinariamente:

- a) ogni qualvolta l'ufficio patriziale lo ritiene opportuno;
- b) se richiesto da un numero di aventi diritto di voto corrispondente almeno ad un sesto del numero dei patrizi domiciliati nel comune o nei comuni, rispettivamente nella sezione, del patriziato. Le sezioni di cui al presente capoverso corrispondono a quelle previste dalla legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005.
- c) Entro un mese dalla presentazione, l'ufficio patriziale esamina se la domanda di cui alla lettera b del capoverso precedente è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione; riconosciutane la regolarità e la ricevibilità, convoca l'assemblea entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo.

Art. 22 Convocazione (Art. 72 LOP)

L'Ufficio patriziale convoca l'Assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune, rispettivamente nella sezione del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP, almeno 10 giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.

Art. 23 Luogo e Giorno (Art. 77 lett. a LOP)

Le assemblee hanno luogo, di regola, nella sala patriziale.

L'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. I membri dell'Ufficio patriziale non sono computati tra i presenti per le votazioni secondo i disposti dell'art. 77 cpv 3 LOP.

Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 24 Rinvio

Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'Assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP.

Art. 25 Ufficio presidenziale (Art. 77 lett. b LOP)

All'inizio di ogni Assemblea, il Presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci, dichiara aperta l'Assemblea e fa accertare il numero dei presenti con l'iscrizione a verbale del loro nome e cognome.

Designa quali scrutatori provvisori due membri dell'Ufficio patriziale o, in loro assenza, due patrizi.

L'Assemblea nomina quindi l'Ufficio presidenziale composto da un Presidente, che sta in carica un anno, e due scrutatori.

Art. 26 Compiti del Presidente

Il Presidente:

- a) dirige l'Assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni;
- b) ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala.
- c) persistendo i disordini, può sospendere o sciogliere l'Assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati;
- d) mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 27 Scrutatori

Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.

Art. 28 Verbale (Art. 76 e 77 lett. c LOP)

Il segretario del patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal Presidente dell'Ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno
- b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni, tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- d) il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.

Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.

Art. 29 Sistema di voto (Art. 77 lett. d LOP)

L'Assemblea vota per alzata di mano; va eseguita la controprova.

Se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.

Art. 30 Discussioni e votazioni (Art. 77 lett. d LOP)

Il Presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:

Votazioni preliminari

- Vanno messe in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia.

Votazioni eventuali

- Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali. L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.
- Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte e eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

Votazione finale

- Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

Art. 31 Validità delle risoluzioni

Si richiamano espressamente le norme dell'articolo 74 cpv. 1, 2 e 3 della LOP.

Art. 32 Revoca delle risoluzioni (Art. 74 cpv. 2 LOP)

L'Assemblea può revocare una risoluzione, riservati i diritti dei terzi. La revoca può essere proposta dall'Ufficio patriziale o dai cittadini patrizi convocati in Assemblea straordinaria secondo le norme di cui all'art. 70 LOP e l'art. 22 del presente regolamento.

Per la decisione di revoca occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti (non sono conteggiati gli astenuti e, per le votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche, secondo i disposti dell'art. 74 cpv. 3 LOP) e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei patrizi presenti al momento della votazione.

Art. 33 Pubblicazione delle risoluzioni (Art. 76 cpv. 2 LOP)

Il Presidente del patriziato pubblica entro cinque giorni all'albo le risoluzioni dell'Assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

Art. 34 Casi di collisione (Art. 75 LOP)

Un patrizio non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse.

Per uguale titolo sono esclusi: coniuge, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore. L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Art. 35 Messaggi e rapporti (Art. 77 lett. e/f LOP)

I messaggi dell'Ufficio patriziale e i rapporti delle commissioni devono essere presentati in forma scritta e consultabili, su richiesta, almeno 7 giorni prima dell'Assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 20 giorni prima dell'Assemblea

Art. 36 Interpellanza (Art. 77 lett. g LOP)

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'Ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'Assemblea patriziale. L'Ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima Assemblea.

Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell'Assemblea, l'Ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa.

L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'Ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

Art. 37 Mozione (Art. 77 lett. g LOP)

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'Assemblea che sono demandate all'Ufficio patriziale.

Questi è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima Assemblea ordinaria, preavviso scritto.

Se l'Ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l'Assemblea decide definitivamente.

Se l'Ufficio patriziale dà preavviso sfavorevole, l'Assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.

Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.

Art. 38 Pubblicità (Art. 77 lett. h LOP)

Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori Assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni.

Riprese televisive o radiofoniche dell'Assemblea devono ottenere il preventivo consenso del Presidente dell'Assemblea.

Capo III: L'Ufficio patriziale

Art. 39 Composizione (Art. 81 LOP)

L'Ufficio patriziale si compone di **3 membri**, compreso il Presidente e il Vicepresidente **e di 2 supplenti**.

Art. 40 Competenza in generale (Art. 92 LOP)

L'Ufficio patriziale:

- a) è l'organo esecutivo del patriziato;
- b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative;
- c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'Assemblea patriziale;
- d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'Assemblea patriziale;
- e) dà ragguagli sull'amministrazione all'Assemblea patriziale con un rapporto scritto annuale;
- f) decide sulla regolarità e ricevibilità della domanda di cui all'art. 70 cpv. 1 lett. b) LOP;
- g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal presente regolamento o da altre leggi.

Art. 41 Competenza in particolare (Art. 93 LOP)

L'Ufficio patriziale, in particolare:

- a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l'uso pubblico;
- b) provvede all'incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all'impiego dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti;
- c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi;
- e) nomina i dipendenti e assegna gli incarichi;
- f) approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre;
- g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della LOP e del presente regolamento, nonché della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001;
- h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi;
- i) procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall'autorità di vigilanza;
- j) conserva e aggiorna l'archivio patriziale;
- k) fissa le tasse di cancelleria;

Art. 42 Vice presidente e commissioni (Art. 90 e 91 LOP)

Nella prima seduta successiva alla sua elezione l'Ufficio patriziale nomina fra i suoi membri un vice Presidente. Esso può pure designare, nel suo seno o fuori, commissioni per la sorveglianza di determinati rami dell'amministrazione e per lo studio di oggetti di particolare importanza.

Di ogni commissione deve far parte un membro dell'Ufficio, di regola in qualità di Presidente.

Le commissioni esercitano la loro vigilanza sui rami dell'amministrazione loro affidati o propongono le misure da attuare. Esse hanno in ogni caso funzioni consultive.

Art. 43 Luogo(Art. 94 lett. a LOP)

L'Ufficio patriziale si riunisce, di regola, nella sala patriziale.

Art. 44 Convocazione delle sedute - Direzione (Art. 94 lett. b LOP)

L'Ufficio patriziale fissa le sedute ordinarie in determinati giorni del mese

L'Ufficio patriziale è inoltre convocato dal Presidente:

- a) ogni qualvolta lo reputa necessario
- b) su istanza di almeno un terzo dei membri dell'Ufficio patriziale

In quest'ultimo caso il Presidente vi dà seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP.

Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vice-Presidente o da un altro membro dell'Ufficio patriziale.

Per le sedute straordinarie i membri dell'Ufficio presidenziale devono essere convocati almeno 24 ore prima. Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal Presidente o da chi ne fa le veci. Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni.

Nelle discussioni prende per primo la parola il Presidente, il relatore se designato ed in seguito gli altri membri dell'Ufficio patriziale.

Art. 45 Votazioni (Art. 94 lett. d LOP)

Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il Presidente per ultimo. Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.

Art. 46 Validità della seduta (Art. 96 LOP)

L'Ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l'Ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 47 Frequenza (Art. 97 LOP)

La partecipazione alle sedute è obbligatoria. Se il membro si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, l'ufficio segnala il caso all'autorità di vigilanza.

Art. 48 Validità delle risoluzioni

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; i membri dell'Ufficio patriziale non possono astenersi dal voto.

Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.

In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.

Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.

Art. 49 Revoca (Art. 98 LOP)

Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei membri, riservati i diritti dei terzi.

Art. 50 Collisione (art. 99 LOP)

Un membro dell'Ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 75 LOP.

L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Art. 51 Divieto di prestazione (Art. 100 LOP)

Un membro dell'Ufficio patriziale non può assumere né direttamente né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del patriziato.

Art. 52 Incompatibilità (Art. 83 e 84 LOP)

La carica di Presidente dell'Ufficio patriziale è incompatibile con quella di segretario.

Non possono far parte contemporaneamente dello stesso Ufficio come Presidente, membro: coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.

Art. 53 Verbale - Contenuto - Approvazione (Art. 94 lett. e LOP)

Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal Presidente e dal segretario. Esso deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.

Ogni membro dell'Ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.

Art. 54 Obbligo di discrezione (Art. 94 lett. f LOP)

I membri dell'Ufficio patriziale, delle sue commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'Ufficio patriziale e delle sue commissioni.

Art. 55 Ispezione e rilascio di estratti (Art. 94 lett. f LOP)

I membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in Ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale.

Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'Assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.

Art. 56 Tassa di cancelleria

Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati l'Ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria. Queste ultime sono fissate dall'Ufficio patriziale mediante ordinanza.

Art. 57 Lavori e forniture

I lavori e le forniture al Patriziato devono essere aggiudicati in ossequio ai disposti e alle modalità previste dalla LCPubb.

Per lavori e forniture comportanti una spesa superiore a CHF. 10'000.- l'Amministrazione patriziale ha l'obbligo di procedere con un concorso ad invito.

Art. 58 Spese non preventivate (art. 93a LOP)

L'Ufficio patriziale può, in base ai disposti dell'art. 93a LOP effettuare spese correnti non preventivate fino ad un importo annuo complessivo di CHF 6'000.-.

Capo IV: I dipendenti del Patriziato

Art. 59 Nomina – Concorso – Personale avventizio (Art. 101 LOP)

L'Ufficio patriziale nomina ogni quadriennio il segretario.

La nomina del segretario è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l'elezione dell'Ufficio patriziale.

Salvo proroga da accordare dal Dipartimento delle Istituzioni, la riconferma è tacita se l'Ufficio patriziale non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.

Il Patriziato può inoltre far capo a personale avventizio che viene assunto annualmente o periodicamente, a dipendenza delle necessità.

Art. 60 Periodo di prova

Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno è considerato periodo di prova. Nei casi dubbi l'Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di 2 anni. Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.

Art. 61 Scioglimento del rapporto d'impiego

Trascorso il periodo di prova ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi.

Art. 62 Requisiti (Art. 103 LOP)

Il Patriziato, a dipendenza delle proprie esigenze, stabilisce i requisiti per la nomina dei dipendenti. È richiesta preferibilmente la nazionalità svizzera e lo stato di patrizio. Altri requisiti o condizioni (formazione, esperienza, ecc.) saranno stabiliti di volta in volta dall'Ufficio patriziale e pubblicate, unitamente al bando di concorso, all'Albo.

Art. 63 Doveri di servizio (Art. 103 LOP)

I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica. Nel disimpegno delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori ed all'ossequio delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico.

Art. 64 Segreto d'Ufficio

I dipendenti sono tenuti al segreto d'Ufficio. Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 65 Segretario - Compiti in generale

Il segretario è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglia, coordina, ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'Ufficio patriziale.

In particolare egli:

- a) firma con il Presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci gli atti del patriziato e da solo, gli estratti, e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'Ufficio patriziale;
- b) redige il verbale dell'Assemblea e dell'Ufficio patriziale;
- c) è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del patriziato.

Art. 66 Altro personale - compiti

I compiti sono fissati di volta in volta dall'Ufficio patriziale.

Art. 67 Provvedimenti disciplinari (Art. 102 LOP)

La violazione dei doveri d'Ufficio è punita dall'Ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) l'ammonimento;
- b) la multa fino a CHF. 500.-;
- c) la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;
- d) il licenziamento.

L'applicazione d'ogni provvedimento disciplinare dev'essere preceduta da un'inchiesta nella quale all'interessato è data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere.

Ogni provvedimento disciplinare dev'essere motivato e notificato per iscritto all'interessato.

I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell'interessato al Consiglio di Stato.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 68 Emolumenti

I membri dell'Ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari:

- Presidente CHF. 500.-
- vice Presidente CHF. 300.-
- membro CHF. 200.-
- **membro supplente CHF. 50.-**

Art. 69 Stipendi dei dipendenti

La remunerazione degli impiegati del patriziato è stabilita secondo la seguente tabella:

- segretario: classe 6 della scala stipendi dei dipendenti cantonali
- impiegato: classe 3 della scala stipendi dei dipendenti cantonali
- operaio: classe 2 della scala stipendi dei dipendenti cantonali
- pulizia: classe 1 della scala stipendi dei dipendenti cantonali

Nei limiti delle specifiche normative i dipendenti sono assicurati in base alle leggi sull'AVS-AI-IPG-AD-AF, infortuni professionali e non e previdenza professionale.

Art. 70 Stipendio iniziale

Il dipendente di nuova assunzione percepisce, di regola, il minimo dello stipendio della sua classe.

L'Ufficio patriziale può derogare a questo principio se il candidato, al momento dell'assunzione, dispone di una valida esperienza professionale maturata in funzione simile.

Nel caso di assunzione di dipendenti, con nulla o scarsa esperienza, o previsti per compiti che richiedono un periodo d'introduzione, il l'Ufficio patriziale può stabilire, per due anni al massimo, uno stipendio inferiore al massimo del 15% rispetto a quello minimo previsto per la funzione.

In caso di orario ridotto lo stipendio e le indennità sono calcolati in proporzione dell'attività prestata.

Art. 71 Aumenti annuali

Gli aumenti annuali decorrono a partire dal 1° di gennaio di ogni anno.

Se l'inizio dell'attività lucrativa ha luogo nel corso del primo semestre, il periodo iniziale è conteggiato a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso; se nel secondo, dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 72 Rincaro

Gli stipendi e le indennità sono adeguati al rincaro conformemente al Decreto esecutivo valido per i dipendenti dello Stato.

Art. 73 Diarie ed indennità per missioni

Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri dell'Ufficio patriziale, delle commissioni e i dipendenti ricevono le seguenti indennità:

- a) CHF. 20.- orari
- b) per le missioni saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate.

Capo V: Conti - Esame della gestione - Commissione della gestione

Art. 74 Conti

Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato, fanno stato i disposti degli art. 104 e segg. LOP e le norme del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati.

Art. 75 Diritto di firma – Pagamenti e riscossioni

I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale o conto corrente bancario.

Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.

Il segretario ha diritto di firma collettiva con il Presidente e/o con il vice Presidente per le operazioni relative ai conti correnti

Art. 76 Contabilità armonizzata (Art. 113 LOP)

La contabilità del Patriziato è tenuta con il sistema della partita doppia; essa s'ispira al modello armonizzato secondo le raccomandazioni emanate dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze.

Art. 77 Commissione gestione (Art. 68 lett. m e Art. 77 lett. f LOP)

La commissione della gestione viene nominata **per il quadriennio durante la prima Assemblea patriziale della Legislatura, annualmente, in occasione della seconda Assemblea ordinaria**

La commissione della gestione si compone di **5 membri 3 membri e 2 supplenti.**

La carica di membro della commissione della gestione è obbligatoria.

Art. 78 Attribuzioni (Art. 114 LOP)

La commissione esamina e si pronuncia:

- a) sul preventivo;
- b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'Assemblea patriziale in virtù dell'art. 68 LOP quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione;
- c) sul consuntivo.

Art. 79 Incompatibilità (Art. 115 LOP)

Non possono far parte della commissione:

- a) i membri dell'Ufficio patriziale ed i supplenti;
- b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;
- c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell'Ufficio patriziale, i supplenti ed il segretario.

Art. 80 Collisione (Art. 116 LOP)

Chi ha rivestito la carica di membro dell'Ufficio patriziale o di supplente può far parte della commissione della gestione.

Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.

Art. 81 Rapporto (Art. 117 LOP)

La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'Assemblea. Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine.

Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto.

Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'Assemblea.

L'Assemblea stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò l'Ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

Art. 82 Presidente e funzionamento della Commissione

Nella sua prima seduta la commissione nomina tra i suoi membri un Presidente.

La commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.

Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.

Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto la commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere visione in Ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.

La commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.

Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta. In caso di parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

I membri della commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della commissione.

Art. 83 Commissioni speciali

Per l'esame di problemi determinati l'Assemblea può nominare commissioni speciali composte da 3 a 7 membri (ev. supplenti).

Capo VI: Contravvenzioni

Art. 84 Ammontare della multa (Art. 118 LOP)

L'Ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.

L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali è stabilita ad un massimo di CHF. 10'000.--, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

Art. 85 Segnalazioni (Art. 119 LOP)

I membri dell'Ufficio patriziale e i dipendenti di cui all'articolo 59 del presente regolamento che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto all'Ufficio patriziale.

Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

Art. 86 Procedura

Per la procedura, i ricorsi, la prescrizione, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli articoli da 120 a 123 della LOP.

TITOLO VI

Capo I : Regolamentazione per ordinanze – convenzioni – mandati di prestazioni

Art. 87 Ordinanze

L'Ufficio patriziale può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.

Le ordinanze sono esposte all'albo patriziale per un periodo di 30 giorni.

Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali ed i regolamenti patriziali, l'Ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento.

Art. 88 Convenzioni (Art. 128a LOP)

Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici e privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.

La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.

La stessa dev'essere adottata dall'assemblea patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.

Art. 89 Mandati di prestazioni (art. 128b LOP)

Il patriziato può affidare mandati di prestazione a enti pubblici o privati per l'esecuzione di suoi compiti. Il mandato deve prevedere:

- la prestazione e le modalità esecutive,
- i mezzi finanziari,
- i controlli,
- diritti e obblighi reciproci,
- durata, facoltà di revoca.

Contro le decisioni di carattere amministrativo del soggetto esterno è dato ricorso ai sensi degli art. 146 e seguenti LOP.

Il mandato deve essere adottato dall'assemblea o dal consiglio patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale.

Capo II: Disposizioni transitorie e abrogative

Art. 90 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal xx.xx.20xx riservata l'approvazione governativa.

Il dispositivo della risoluzione di approvazione è pubblicato all'albo patriziale.

Art. 91 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento patriziale del 1. gennaio 1998.

Così risolto ed approvato dall'Assemblea patriziale nella seduta del 25.06.2020.